

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELL'IMPRESA AGRICOLA, STRUTTURA DECENTRATA DI
ANCONA E IRRIGAZIONE

Oggetto: Legge n. 82/2006, articoli 9 e 14. Campagna vendemmiale 2015/2016 -
Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni vinarie: 1° agosto
2015 - 31 dicembre 2015 e della fine del periodo vendemmiale: 31 dicembre 2015.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di determinare per la campagna vendemmiale 2015/2016 che il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie è compreso **tra il 1° agosto 2015 e il 31 dicembre 2015 inclusi**;
2. che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo debbono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio di Ancona - Via Seppilli 5 – 60128 Ancona (Fax 0712800153 - e-mail: icqrf.ancona@politicheagricole.it);
3. il divieto di qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del predetto periodo compreso tra il 1° agosto 2015 e il 31 dicembre 2015, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati;
4. che in deroga a quanto previsto nei precedenti punti, è consentita la pratica della fermentazione e rifermentazione per la preparazione dei vini a indicazione geografica protetta (I.G.P.) o dei vini a denominazione di origine protetta (D.O.P.) che possono utilizzare la menzione tradizionale: "Passito", "Vinsanto", "Vino Santo" o "Vin Santo", **entro e non oltre il 31 marzo 2016**;
5. che per la campagna 2015/2016 la fine del periodo vendemmiale è fissata al **31 dicembre 2015**;
6. di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale di cui al punto precedente, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente
(*Roberto Luciani*)



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) modificato da Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009;
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, che si applica a decorrere dal 1 agosto 2009
- Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 20 febbraio 2006, n. 82 pubblicata sul S.O. n. 59 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 del 13/03/2006, recante: "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
- D.G.R. Marche n. 845 del 17/07/2006 concernente le procedure per la determinazione del periodo di fermentazione in attuazione della legge 20/02/2006, n. 82 art. 9 commi 1, 3, 4;
- D.G.R. Marche n. 1073 del 25/09/2006 concernente le procedure per la determinazione del periodo di fermentazione e della fine del periodo vendemmiale in attuazione della legge 20/02/2006, n. 82 articolo 9 commi 1, 3, 4 e articolo 14 comma 1.

Motivazione

Con il combinato disposto dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 14, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, è attribuito alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano il potere di stabilire annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie, che comunque non può superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato, e la fine del periodo vendemmiale.

Con D.G.R. n. 845 del 17/07/2006, successivamente sostituita integralmente dalla D.G.R. n. 1073 del 25/09/2006, la competenza di determinare annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e rifermentazioni e la fine del periodo vendemmiale è affidata al dirigente del Servizio Agricoltura forestazione e pesca - Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell'impresa agricola.

Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 82/06 dispone che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del periodo stabilito debbono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, telefax o sistemi equipollenti, al competente Ufficio periferico del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei



prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che per le Marche ha i seguenti recapiti: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio di Ancona - Via Seppilli 5 – 60128 Ancona (Fax 0712800153 - e-mail: icqrf.ancona@politicheagricole.it).

Il comma 4 del citato articolo 9 della legge 82/06 vieta qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito, fatta eccezione per quelle effettuate in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti e dei mosti parzialmente fermentati frizzanti, nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. Lo stesso comma 4 dispone che vengano individuati i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito.

Fatte salve le prescrizioni di legge sopra esposte, per la campagna vendemmiale 2015/2016 si propone che il periodo entro cui le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite sia compreso tra il 1° agosto 2015 e il 31 dicembre 2015 inclusi. Si propone inoltre che, in deroga al divieto di fermentazione e rifermentazione vigente al di fuori del periodo stabilito, tali pratiche siano consentite solo per la preparazione dei vini a indicazione geografica protetta (I.G.P.) e a denominazione di origine protetta (D.O.P.), che possano utilizzare le menzioni tradizionali “Passito”, “Vinsanto”, “Vino Santo” o “Vin Santo” entro e non oltre il 31 marzo 2016, ove consentito dai relativi disciplinari di produzione.

L’articolo 14, comma 1, della legge 82/2006 dispone che a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale è vietata la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici.

Per la campagna vendemmiale 2015/2016 si propone che la fine del periodo vendemmiale sia fissato al 31 dicembre 2015.

Esito dell’istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente della Posizione di Funzione Competitività e sviluppo dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione, l’adozione di un decreto avente per oggetto: *Legge n. 82/2006, articoli 9 e 14. Campagna vendemmiale 2015/2016 - Determinazione del periodo per le fermentazioni e rifermentazioni vinarie: 1° agosto 2015 - 31 dicembre 2015 e della fine del periodo vendemmiale: 31 dicembre 2015.*

Il responsabile del procedimento
(Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati non presenti.

